

LA DISCUSSIONE DELLA LEGGE per la perequazione dell'imposta fondiaria

Nella tornata del 17 dicembre la Camera dei deputati poneva fine alla discussione generale sul progetto di legge pel riordinamento dell'imposta fondiaria, approvando con voti 273 contro 168 l'ordine del giorno puro e semplice con cui deliberava di passare alla discussione degli articoli. Ripresi i lavori parlamentari colla seduta del 18 Gennaio di quest'anno, la discussione sul disegno di legge proseguì, salvo brevi interruzioni, sino al suo esaurimento e nella seduta del 6 corr. ebbe luogo la votazione segreta e la legge fu approvata a più grande maggioranza.

Non intendiamo ora di esaminare la legge approvata sotto l'aspetto critico e neanche di presentare qui un sunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli articoli della legge; il nostro compito è più modesto e mira soltanto a riferire le principali tra le disposizioni testè approvate.

L'articolo 1° comincia naturalmente dallo stabilire che la perequazione dell'imposta fondiaria sarà fatta in base al catasto, ed è così formulato: « Sarà provveduto a cura dello Stato, in tutto il regno, alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme, fondato sulla misura e sulla stima, allo scopo: 1° di accertare le proprietà immobili, e tenerne in evidenza le mutazioni; 2° di perequare l'imposta fondiaria. E ciò nei modi e termini prescritti dagli articoli seguenti ». La formazione del catasto sotto l'aspetto tecnico è regolata dai successivi articoli 2 e 3. Il rilevamento della figura e della estensione delle singole proprietà e delle diverse particelle catastali sarà eseguito da periti, delegati dall'amministrazione del catasto, coi metodi indicati dalla scienza come migliori, sotto l'aspetto dell'esattezza, dell'economia e della sollecitudine del lavoro. Le mappe catastali esistenti e servibili saranno messe al corrente, e le nuove saranno di regola nella scala di 1/2000 e, ove sia necessario per il maggior frazionamento delle particelle, potranno essere nella scala di 1/1000 e di 1/500.

Era stato proposto, dacchè lo scopo della perequazione è di sgravare alcuni proprietari che si dicono molto aggravati, che a carico loro dovessero essere le spese per la formazione del catasto, ma la Camera non accolse questa proposta. La ricognizione della linea di confine (*delimitazione*) e la posizione dei termini (*terminazione*) del territorio comunale si farà dalla Commissione censuaria comunale in concorso di quella dei Comuni limitrofi e loro delegati e coll'intervento dei possessori interessati o loro rappresentanti. Invece la delimitazione e la terminazione delle proprietà comprese nei singoli Comuni saranno eseguite sotto la direzione di un delegato dalla rispettiva Commissione censuaria comunale e sotto la vigilanza della Commissione stessa in contraddittorio coi rispettivi possessori. Per regolare gli effetti giuridici del catasto così formato, il Governo dovrà presentare un disegno di legge entro i due anni dalla promulgazione della legge in discussione. Alcuno voleva che la nuova legge con la quale saranno determinati gli effetti giuridici del nuovo catasto dovesse esser presentata entro il 1887, ma in considerazione della brevità del tempo a cui potrebbe ridursi il detto periodo fu accolta la proposta

ministeriale, restando intanto inalterati gli effetti giuridici del catasto in vigore. L'art. 9 determina lo scopo della stima e dice:

« La stima dei terreni ha per oggetto di stabilire la rendita imponibile sulla quale è fatta la ripartizione della imposta mediante la formazione di tariffe di estimo, nelle quali è determinata, Comune per Comune, la rendita stessa per ogni qualità e classe. » Sull'articolo undici, relativo ai modi di determinare la quantità necessaria del prodotto per fissare la rendita netta imponibile, sorse viva e importante discussione, proponendosi da alcuno che non si indicasse in alcuna guisa il termine che dev'essere considerato dai periti per la determinazione del prodotto; da altri invece che il periodo di dodici anni proposto dalla Commissione potesse essere maggiore per quelle speciali colture, le cui ordinarie vicende non si vengono manifestando nel dodicennio. La Camera approvò l'articolo con quest'ultima aggiunta, e determinò che la rendita imponibile è quella parte del prodotto totale del fondo quale rimane al proprietario, netta dalle spese e perdite eventuali: spese e perdite che tassativamente sono poi enumerate dall'art. 14.

Ma il punto intorno al quale la disparità delle opinioni fu anche maggiore è indubitatamente quello relativo alla valutazione dei prodotti. Molte furono le proposte a questo proposito. Alcuni (on. Carmine, Lucca ecc.) volevano che la valutazione dei prodotti fosse fatta sulla media di tre anni di minimo prezzo, compresi nel dodicennio 1874-83 sempre tenuto conto del disaggio medio della carta, altri secondo i prezzi medi dell'ultimo quindicennio 1871-85, esclusi i cinque anni di massimo prezzo e tenuto conto del disaggio medio della carta. La Commissione aveva proposto che la valutazione si facesse sulla media di quattro anni di minimo prezzo compresi nel dodicennio 1874-83, ma avendo il Ministro accettata la proposta Carmine, la questione fu risolta coll'approvare che la valutazione di ciascun prodotto sarà fatta sulla media dei tre anni di minimo prezzo compresi nel dodicennio 1874-85, tenuto conto del disaggio medio della carta, giusta le norme da stabilirsi nel regolamento.

Intorno ai fabbricati rurali che il progetto della Commissione, sul quale ebbe luogo la discussione, proponeva fossero compresi nel catasto, furono presentati alcuni emendamenti allo scopo di esentare dall'imposta i fabbricati stessi perchè, si disse, vanno considerati come strumenti della produzione e per provvedere a quelle regioni italiane dove tali fabbricati mancano assolutamente. La Commissione aveva proposto che i fabbricati fossero descritti nel catasto rurale o pure in quello urbano allo scopo di non scindere ciò che era utile di non disgregare, ma la proposta dell'on. Sonnino accettata dal Governo, fu accolta e vennero così esclusi dall'imposta i fabbricati rurali e le aree che occupano.

Le modalità per la formazione delle Giunte tecniche suscitavano molteplici proposte, ma il Ministero e la Commissione stettero fermi alle loro e si approvò quindi che le Giunte siano composte in parti uguali dal Ministro delle finanze e dai consiglieri provinciali, che il numero delle Giunte e le loro attribuzioni vengano determinate dal regolamento; che ogni comune possa delegare un suo speciale perito, onde sia sentito circa la qualificazione, la classificazione e la tariffa del suo territorio.